

3.05 Prestazioni dell'AVS

Versamento a terzi delle prestazioni AVS/AI/IPG/PC/PT/AFam

Stato al 1º gennaio 2023



In breve

Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell'assicurazione invalidità (AI), dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) comprese l'indennità di maternità, l'indennità di paternità, l'indennità di assistenza e l'indennità di adozione, le prestazioni complementari (PC), le prestazioni transitorie (PT) e gli assegni familiari (AFam) non possono essere cedute a terzi né costituite in pegno. Esse vengono versate soltanto alla persona avente diritto.

A determinate condizioni è possibile un pagamento a terzi. Tali casi eccezionali sono elencati in questo opuscolo informativo. Laddove è utilizzato il termine «prestazioni», vi sono comprese anche le prestazioni summenzionate.

Principio: versamento alla persona avente diritto

Per principio le prestazioni correnti e/o gli arretrati delle assicurazioni sociali menzionate vengono versati soltanto alla persona avente diritto e non possono essere ceduti a terzi (p. es. tramite contratto con un istituto) o costituiti in pegno (divieto di cessione).

Eccezione: versamento a terzi di prestazioni correnti

In casi eccezionali, le prestazioni correnti possono essere versate a terzi su:

- richiesta della persona avente diritto;
- richiesta di una terza persona per garantire l'impiego appropriato delle rendite;
- ordine dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA);
- richiesta del curatore;
- ordine di un giudice.

Versamento a terzi su richiesta della persona avente diritto

1 Quando è possibile un versamento a terzi?

Le prestazioni possono essere versate, integralmente o parzialmente, a una terza persona designata dalla persona avente diritto, se quest'ultima necessita dell'aiuto permanente di terzi in quanto non può sbrigare da sola le sue questioni finanziarie e se non sussistono motivi di esclusione.

2 Quando non è possibile un versamento a terzi?

Il fatto che la persona avente diritto alle prestazioni non sia in grado, temporaneamente o per un lasso di tempo prolungato, di ricevere o gestire le prestazioni in questione non costituisce in generale un motivo sufficiente per un versamento a terzi. In tal caso l'avente diritto può conferire una procura a una terza persona. L'entrata in istituto o la volontà di semplificare l'amministrazione non sono motivi che giustificano un versamento a terzi.

3 La persona avente diritto può revocare la richiesta di versamento a terzi?

Sì. La persona avente diritto può revocare la richiesta di versamento a terzi in qualsiasi momento.

Versamento a terzi su richiesta di una terza persona per garantire l'impiego appropriato delle rendite

4 Quando è possibile per terzi esigere il pagamento delle prestazioni?

Se la persona avente diritto non utilizza le prestazioni versate per il proprio sostentamento o per quello delle persone a suo carico e, di conseguenza, essa o le persone a suo carico dipendono interamente o in parte dall'assistenza, le prestazioni possono essere versate, interamente o in parte, a una terza persona o a un'autorità appropriate. Il versamento di assegni familiari a una terza persona è possibile anche in assenza di dipendenza dall'assistenza.

Il versamento a terzi è possibile anche senza il consenso della persona avente diritto?

Sì. Nei casi di cui al punto 4 il versamento a terzi è possibile anche senza il consenso della persona avente diritto.

È possibile utilizzare le prestazioni versate a terzi per compensare crediti nei confronti della persona avente diritto?

No. Le prestazioni versate a una terza persona o a un'autorità non possono essere da queste utilizzate per compensare crediti nei confronti della persona avente diritto e devono essere impiegate esclusivamente per il sostentamento di quest'ultima e delle persone a suo carico.

7 La terza persona o l'autorità è tenuta a rendere conto dell'impiego delle prestazioni?

Sì. La terza persona o l'autorità deve rendere conto, su richiesta, dell'impiego delle prestazioni e s'impegna per iscritto ad adempiere l'obbligo d'informare conformemente alla decisione di attribuzione delle prestazioni verso la cassa di compensazione, l'ufficio AI, il servizio PC, l'organo esecutivo delle PT e la cassa di compensazione per assegni familiari nonché a restituire le prestazioni eventualmente ricevute indebitamente.

Versamento a terzi su ordine dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

8 Quando è possibile per l'APMA ordinare il versamento a terzi?

L'APMA può emanare ingiunzioni specifiche sul versamento di una prestazione già prima dell'istituzione di una curatela, nell'ambito di provvedimenti cautelari. Tali ingiunzioni sono vincolanti per la cassa di compensazione, l'ufficio AI, il servizio PC, l'organo esecutivo delle PT e la cassa di compensazione per assegni familiari.

Versamento a terzi su richiesta del curatore

9 Quando è possibile versare le prestazioni a un curatore?

Il curatore può chiedere che le prestazioni vengano versate a lui o a un'autorità da lui designata, se tale pagamento è stato ordinato dall'APMA o se egli agisce in virtù di un diritto effettivo sulle prestazioni conferito da un titolo giuridico.

Procedura in caso di versamento a terzi di prestazioni correnti

10 Esiste un modulo apposito per richiedere il versamento a terzi di prestazioni correnti?

Sì. Il versamento a terzi di prestazioni correnti (punti 1–9) va richiesto con il modulo 318.182 – Richiesta di versamento a terzi delle prestazioni AVS/Al/ IPG/PC/PT/AFam. Il modulo è disponibile presso le casse di compensazione e le loro agenzie oppure all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Versamento a terzi su ordine di un giudice

11 Quando è possibile per il tribunale civile ordinare il versamento a terzi?

Il tribunale civile può ordinare alla cassa di compensazione, all'ufficio Al, al servizio PC, all'organo esecutivo delle PT e alla cassa di compensazione per assegni familiari di versare le prestazioni, interamente o in parte, a una terza persona. I provvedimenti del giudice civile relativi al versamento delle prestazioni del coniuge che non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della sua famiglia nel periodo della misura a tutela dell'unione coniugale sono vincolanti per la cassa di compensazione. Altrettanto vale per le rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei confronti del figlio.

Eccezione: pagamento di arretrati a terzi che hanno concesso anticipi (compensazione)

12 È possibile versare arretrati a terzi che hanno concesso anticipi?

I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, gli organi di assistenza e le assicurazioni private possono versare anticipi, di cui possono chiedere il rimborso in caso di successiva assegnazione di prestazioni.

13 Quando è possibile versare arretrati a terzi che hanno concesso anticipi?

Gli anticipi possono essere compensati se:

- è comprovato che sono stati concessi anticipi; e
- per le prestazioni volontarie, vi è il consenso scritto della persona avente diritto alla prestazione o del suo rappresentante legale; o
- per le prestazioni concesse in virtù di un contratto o per legge, il diritto al rimborso in caso di pagamento dell'arretrato risulta chiaramente dal contratto o dalla legge.

14 In che misura è possibile versare arretrati a terzi che hanno concesso anticipi?

Gli anticipi concessi possono essere rimborsati direttamente fino all'importo delle prestazioni che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo. In caso di più terzi che hanno concesso anticipi, di regola l'arretrato va ripartito in proporzione agli anticipi concessi.

15 Esiste un modulo apposito per richiedere il pagamento di arretrati a terzi che hanno concesso anticipi?

Sì. Per richiedere il pagamento di arretrati va utilizzato il modulo 318.183 – Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e dell'IPG.

Con questo modulo è possibile compensare soltanto gli arretrati di AVS, AI e IPG (incluse le indennità di maternità, paternità, assistenza e adozione). La richiesta va inoltrata alla cassa di compensazione o all'ufficio AI competente al più presto con la domanda di prestazioni e al più tardi prima dell'emanazione della relativa decisione.

Importo liberamente disponibile della prestazione per le persone aventi diritto cui questa non viene versata direttamente

16 A quanto ammonta l'importo liberamente disponibile?

Se la prestazione è versata a terzi, di regola un importo adeguato deve esserne messo a libera disposizione dell'avente diritto per piccole spese, per piccoli acquisti e per divertimenti.

L'importo liberamente disponibile è accordato ai beneficiari di:

- rendite AVS e AI;
- indennità giornaliere dell'AI;
- prestazioni complementari;
- prestazioni transitorie.

Non è invece riconosciuto ai beneficiari di:

- indennità di perdita di guadagno (IPG in caso di servizio, maternità, paternità, assistenza e adozione);
- assegni familiari.

17 Chi è competente per i ricorsi concernenti l'importo liberamente disponibile?

I ricorsi devono essere presentati:

- alla competente autorità di protezione degli adulti nel caso delle persone aventi diritto sotto curatela;
- alla competente autorità comunale di assistenza o all'autorità cantonale di vigilanza nel caso delle persone aventi diritto la cui prestazione viene versata a un organo di assistenza.

I ricorsi concernenti l'importo liberamente disponibile non sono di competenza delle casse di compensazione, degli uffici AI, dei servizi PC o degli organi esecutivi delle PT.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie, agli uffici AI, ai servizi PC, agli organi esecutivi delle PT nonché alle casse di compensazione per assegni familiari. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AL

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici Al. Numero di ordinazione 3.05/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

3.05-23/01-I